

## Relazione illustrativa

La legge per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo ad effettuare, tra l'altro, una revisione generale degli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

In attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, è stato emanato il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il cui Titolo III contiene *“Disposizioni per favorire la compliance in materia di disallineamenti da ibridi”*.

In particolare, l'art. 61, rubricato *“Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi”*, al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, ha introdotto, con il comma 1, il nuovo comma 6-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale ultima disposizione prevede che: *“[i]n caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2”*.

L'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Ciò premesso, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è stato predisposto il decreto ministeriale in commento.

Il decreto si compone di 13 articoli e tre allegati (A, B e C).

L'**articolo 1**, rubricato *“Definizioni”*, fornisce la definizione dei termini utilizzati nel decreto ministeriale, rinviando, per quanto in esso non specificamente disposto, al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi”*.



Rispetto alla definizione di Transazione Rilevante, si precisa che la stessa si riferisce ad un'operazione che effettivamente determina un Disallineamento da Ibridi Rilevante o che potrebbe ragionevolmente determinarlo, intendendosi, in tale secondo caso, un'operazione che presenta uno o più elementi costitutivi delle fattispecie di Disallineamento da Ibridi Rilevante.

Con particolare riferimento alla definizione di Transazione Rilevante Multipla contenuta alla lettera r) del comma 1, ovvero di Gruppo Omogeneo, si fornisce, di seguito, a puro titolo esemplificativo, un elenco degli strumenti o accordi che potrebbero rientrare nelle categorie in esame: gli *AT one*, le obbligazioni convertibili, i *Subordinated loans*, gli IFL e gli *Zero Coupon*.

In particolare, la definizione di Transazione Rilevante Multipla attribuisce al contribuente la facoltà, ai fini della Documentazione, di descrivere in modo unitario una serie di transazioni che condividono la medesima natura e producono i medesimi effetti fiscali. La possibilità offerta al contribuente di analizzare, ai fini della Documentazione, una serie di transazioni che presentano le medesime caratteristiche, risponde a una finalità di semplificazione degli adempimenti.

L'**articolo 2**, rubricato "*Ambito soggettivo*", prevede che la documentazione idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi possa essere predisposta e presentata da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia ovvero, in deroga a quanto previsto dal comma 1, anche dal Soggetto Passivo Designato. Anche in questo caso, la possibilità offerta ai gruppi multinazionali di attribuire l'onere di predisposizione e comunicazione della Documentazione ad un unico soggetto passivo, parte del Gruppo Multinazionale, dimostra la volontà di limitare, per quanto possibile, il peso amministrativo derivante dalla Documentazione.

Con l'**articolo 3**, vengono definiti i "*Criteri di indagine*". In particolare, si prevede che, al fine di identificare le Transazioni Rilevanti o i Gruppi Omogenei, debba essere esplicitato il percorso di analisi adottato per verificare la presenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante. Il processo interno di individuazione e valutazione dei Disallineamenti da Ibridi, diretti e importati, assume, pertanto, una importanza centrale ai fini della produzione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

A tale scopo:

- l'Allegato A delinea la struttura della Documentazione e individua le informazioni rilevanti e gli elementi essenziali dell'analisi da riportare nella Documentazione, necessari per la produzione degli effetti premiali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- l'Allegato B contiene le indicazioni circa la corretta procedura da seguire per individuare la ricorrenza di disallineamenti e rendere la Documentazione idonea, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dal decreto.



Le indicazioni previste nell'Allegato A e nell'Allegato B consentono al contribuente di predisporre una Documentazione idonea e, quindi, produttiva degli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'attuazione da parte del contribuente delle indicazioni in questione assicura l'idoneità della Documentazione e garantisce la produzione degli effetti premiali. Questo a condizione che le informazioni e i dati riportati nella Documentazione siano veritieri e che siano rispettati i requisiti formali e procedurali imposti dal decreto.

L'**articolo 4** del decreto, rubricato "*Struttura e contenuto della documentazione*" contiene disposizioni inerenti alla predisposizione e al contenuto della Documentazione idonea.

In particolare, si prevede che la Documentazione ha carattere annuale in relazione a ciascun periodo d'imposta; in particolare, la Documentazione riporta le informazioni rilevanti relative alle operazioni, per le quali il soggetto passivo intende conseguire la *penalty protection*, compiute in un medesimo periodo di imposta e suscettibili di generare un Disallineamento da Ibridi Rilevante. Si prevede, altresì, che la Documentazione debba essere separatamente predisposta con riferimento ad ogni soggetto passivo. Se la documentazione è presentata dal Soggetto Passivo Designato, essa deve essere strutturata in modo tale da prevedere separate sezioni per ciascun soggetto passivo. La Documentazione contiene informazioni relative al Gruppo Multinazionale considerato nel suo complesso e ai singoli soggetti passivi facenti parte del medesimo gruppo. Essa deve rispecchiare l'impostazione indicata nell'Allegato A del decreto e deve riportare, per ogni singolo soggetto passivo, la scheda informativa di cui al medesimo Allegato A (coerentemente con le linee guida previste nell'Allegato B).

L'**articolo 5**, rubricato "*Forma della documentazione idonea*", prevede che la stessa debba essere redatta in lingua italiana e firmata dal legale rappresentante del soggetto passivo o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre non oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la Documentazione. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 2023, il termine per la predisposizione della Documentazione e dell'apposizione della firma con marca temporale coincide col termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (a titolo esemplificativo, per i soggetti passivi con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine in questione coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024. Da ciò consegue, inoltre, che, ad esempio, i soggetti passivi con esercizio coincidente con l'anno solare che intendono beneficiare degli effetti premiali della Documentazione sia con riferimento al periodo di imposta 2023 sia con riferimento al periodo di imposta 2024, debbano predisporre e firmare con marca temporale le distinte Documentazioni entro la data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Per agevolare i contribuenti interessati nella predisposizione e firma della Documentazione, il comma 3 dell'articolo 5 stabilisce che la firma elettronica con marca temporale si considera comunque tempestiva se apposta entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 7, del decreto



del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Con tale disposizione, si concedono, di fatto, al contribuente ulteriori 90 giorni per la predisposizione e l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, purché il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi tardivamente (dichiarazione con la quale è tenuto a comunicare il possesso della documentazione già predisposta). Resta fermo, cioè, l'obbligo di effettuare la comunicazione del possesso della Documentazione - la quale deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione dei redditi e i cui termini sono fissati dall'articolo 9 del decreto - solo dopo aver predisposto e firmato con marca temporale la Documentazione medesima.

Nel caso in cui la Documentazione sia presentata dal soggetto Passivo Designato, deve essere firmata elettronicamente dal rappresentante legale del medesimo o da un suo delegato.

La Documentazione deve essere predisposta in formato elettronico ed è consegnata entro il termine di venti giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione proveniente dall'Amministrazione finanziaria, come specificato nel successivo articolo 6, comma 1. In ogni caso, il comma 4 prevede che la consegna cartacea della Documentazione non pregiudichi l'efficacia della medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico, con marca temporale apposta nel termine previsto dalle altre disposizioni del decreto, entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all'attività di controllo.

L'**articolo 6**, rubricato "*Termini di consegna della Documentazione*", prevede che la Documentazione debba essere consegnata all'Amministrazione finanziaria entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta. Qualora, nel corso del controllo o dell'attività istruttoria emerga l'esigenza di acquisire informazioni supplementari o integrative rispetto alla Documentazione già acquisita dall'Amministrazione finanziaria, tali informazioni devono essere fornite entro trenta giorni lavorativi dalla relativa richiesta. Si prevede, nondimeno, che l'Amministrazione possa concedere un ulteriore periodo di tempo, fino a un massimo di sessanta giorni, purché tale periodo sia compatibile con i termini per l'esercizio del controllo medesimo. A tal proposito, si precisa che la comunicazione delle informazioni integrative entro i termini assegnati costituisce una condizione indefettibile per il riconoscimento della *penalty protection*. Infine, si prevede che in caso di attività di accertamento avviate nel corso del Periodo Transitorio la consegna della Documentazione debba essere effettuata entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la sua predisposizione.

L'**articolo 7**, rubricato "*Efficacia della documentazione*", stabilisce che la Documentazione predisposta e comunicata all'Agenzia delle entrate produce, per il soggetto passivo, gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento alle singole Transazioni Rilevanti o ai Gruppi Omogenei a condizione che la Documentazione soddisfi le condizioni e i requisiti indicati agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto. Viene, inoltre, specificato che la mancata indicazione nella Documentazione di una Transazione Rilevante o la non idoneità della sua rappresentazione all'interno della Documentazione stessa non determini l'inefficacia della Documentazione con riferimento alle



altre Transazioni Rilevanti ivi riportate, a condizione che la Documentazione soddisfi i requisiti indicati negli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto.

Da ciò deriva la possibilità per il contribuente, rispetto alle Transazioni Rilevanti foriere dei cc.dd. disallineamenti da ibridi diretti, di scegliere per quali transazioni accedere al sistema premiale. Gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non sono subordinati, pertanto, alla individuazione e descrizione di tutte le Transazioni Rilevanti che coinvolgono il contribuente.

Vengono, inoltre, introdotte specifiche regole per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per i quali viene previsto che gli effetti di *penalty protection* si producono anche con riferimento alle Transazioni Rilevanti o ai Gruppi Omogenei di valore inferiore alla Soglia di Materialità, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto, non riportate all'interno della Documentazione.

I menzionati effetti premiali si producono a condizione che il soggetto passivo adempia agli obblighi di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, dando evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai Disallineamenti da Ibridi Rilevanti diversi dai Disallineamenti Importati, le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei.

Con riferimento ai Disallineamenti Importati, per tali intendendosi le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, la documentazione è considerata idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi, a condizione che venga dimostrata l'esistenza di un processo interno di valutazione nel quale sia esplicitato il percorso di analisi adottato volto ad accertare la ricorrenza o meno di un Disallineamento da Ibridi Rilevante e che la Documentazione soddisfi le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto.

Nel caso dei Disallineamenti Importati, quindi, la *penalty protection* è assicurata, a livello complessivo, a condizione che sia stato implementato dal contribuente un processo interno di controllo volto a verificare la presenza di Disallineamenti da Ibridi Rilevanti e che lo stesso abbia i requisiti di adeguatezza previsti dal decreto. Ovviamente, per i Disallineamenti Importati, la *penalty protection* è assicurata, in ogni caso, su singole Transazioni rilevanti e Gruppi Omogenei per i quali sia stata predisposta idonea e adeguata Documentazione; ciò a prescindere dall'adeguatezza e dalla completezza del processo interno di analisi e controllo, complessivamente valutato.

Per quanto concerne i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, gli effetti della *penalty protection* con riferimento ai Disallineamenti Importati si producono anche per le Transazioni Rilevanti o per i Gruppi Omogenei di valore inferiore alla Soglia di Materialità concordata con l'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla loro inclusione nella Documentazione o all'interno della procedura di cui all'Allegato B, a condizione che il



soggetto passivo, in adempimento degli obblighi di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 101573, del 26 maggio 2017, predisponga – dandone evidenza nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo all' articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 – un efficace sistema di controlli, idonei a identificare, rispetto ai Disallineamenti Importati, le Transazioni Rilevanti ed i Gruppi Omogenei.

In ogni caso, quindi, con riferimento alle Transazioni Rilevanti o ai Gruppi Omogenei di valore superiore alla Soglia di Materialità, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto, gli effetti della *penalty protection* si producono con la predisposizione della Documentazione mentre, per le transazioni sotto la Soglia di Materialità, gli effetti si producono anche in assenza di Documentazione, a condizione che il soggetto passivo adempia agli obblighi di cui al punto 3 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, attraverso l'evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai Disallineamenti da Ibridi Rilevanti diversi dai Disallineamenti Importati, le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei (cfr. art. 7, comma 3, e 12, comma 2, del decreto).

L'**articolo 8**, rubricato "*Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea*", dispone che la Documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo di imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento. Nel caso in cui la Documentazione presenti dei contenuti informativi non completi e non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto (con tali intendendosi anche la firma elettronica con marca temporale), ovvero contenga informazioni non veritiere, la stessa non produce gli effetti di cui dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471, non risultando idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi.

Tuttavia, nel caso in cui le omissioni o inesattezze parziali della documentazione non risultano suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo le stesse non costituiscono causa ostativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471.

Qualora la Documentazione sia consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio concernente l'idoneità della Documentazione a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi deve essere effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di giudizio negativo, tale esito deve essere specificamente motivato. In ogni caso, si prevede che l'Ufficio competente conservi il potere di valutare criticamente il già menzionato giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

L'Amministrazione non può utilizzare le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi differenti rispetto all'attività di controllo. Infine, si prevede che, con riguardo ai disallineamenti da ibridi diretti, la Documentazione possa essere presentata anche per una



parte delle Transazioni Rilevanti e dei Gruppi Omogenei; in tal caso la *penalty protection* si applica solo alle Transazioni rilevanti e ai Gruppi Omogenei riportati nella Documentazione.

L'**articolo 9**, rubricato "*Comunicazione del possesso della Documentazione idonea*", prevede che per i soggetti che hanno predisposto la Documentazione, la comunicazione all'Agenzia delle entrate debba essere effettuata tramite apposita indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la Documentazione. Resta ferma, comunque, la possibilità di avvalersi dell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 2, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. In tale ultimo caso, l'apposizione della firma elettronica con marca temporale deve comunque avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui la Documentazione si riferisce (ad eccezione della documentazione relativa al periodo d'imposta 2023, da predisporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024), ovvero, per la Documentazione predisposta in relazione a periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore del decreto in commento, entro il termine finale del Periodo Transitorio (come previsto dall'art. 11 del decreto).

I soggetti che predispongono la Documentazione relativamente a uno o più periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate con la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto.

Ad esempio, per i soggetti passivi con esercizio coincidente con l'anno solare, le comunicazioni del possesso della Documentazione per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 dovranno essere effettuate con il modello di dichiarazione dei redditi 2025, relativo al periodo d'imposta 2024.

L'**articolo 10**, rubricato "*Assenza o inidoneità della documentazione*", dispone che l'assenza o la inidoneità della documentazione non possa essere considerata di per sé un elemento comprovante la sussistenza di un Disallineamento da ibridi.

L'**articolo 11**, rubricato "*Predisposizione della Documentazione per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 e relativi effetti premiali*", prevede che la Documentazione relativa ad uno o più periodi di imposta anteriori al 29 dicembre 2023 risulta idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi se è predisposta, con data certa, entro il termine del Periodo Transitorio e non è stata constatata, anteriormente al 29 dicembre 2023, una violazione delle disposizioni di Contrasto agli Ibridi in relazione alle Transazioni Rilevanti o ai Gruppi Omogenei inclusi nella Documentazione e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento aventi ad oggetto le medesime transazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'**articolo 12** del decreto è rubricato "*Rapporto con la procedura di adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*" e



prevede che la corretta e tempestiva predisposizione della Documentazione, nonché la tempestiva comunicazione del possesso della medesima all’Agenzia delle entrate, costituiscono per il soggetto passivo corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza di cui al paragrafo 3.2, ivi inclusi gli obblighi connessi alla comunicazione delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva di cui al punto 3.2, lettera d), n. iii) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017.

Il comma 2 dell’articolo 12 prevede che sono riconosciuti i medesimi effetti per le operazioni di valore inferiore alla Soglia di Materialità, per le quali il contribuente può non predisporre la relativa Documentazione e godere lo stesso della *penalty protection*, purché si evinca dalla mappa dei rischi fiscali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che per le medesime operazioni sono previsti presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi alle Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei.

La distinzione è rilevante in quanto per le operazioni “sopra soglia” il contribuente è tenuto a predisporre la relativa Documentazione per ottenere gli effetti premiali di *penalty protection*, mentre per le operazioni “sotto soglia” è sufficiente che il contribuente preveda, nella mappa dei rischi fiscali, presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi ai disallineamenti da ibridi. In linea generale, non è escluso che anche per le operazioni “sotto soglia” il soggetto passivo possa scegliere di predisporre la Documentazione. Allo stesso modo, la predisposizione della Documentazione relativa ad operazioni “sopra soglia”, non esime il soggetto passivo dall’obbligo di predisporre presidi idonei al monitoraggio e alla gestione dei rischi connessi alle Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei all’interno della mappa dei rischi fiscali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), decreto legislativo n.128 del 2015.

L’**articolo 13**, rubricato “*Disposizioni transitorie*” prevede che per i soggetti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo, in assenza dell’accordo con l’Agenzia delle entrate relativo alla soglia di materialità quantitativa e qualificativa concordata in merito a una Transazione Rilevante o a un Gruppo Omogeneo, la stessa sia determinata in misura pari a un quarto della soglia di materialità concordata ai sensi del punto 4.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 101573/2017 per ciascuna Transazione Rilevante. La soglia, così determinata, perde efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell’accordo indicato all’articolo 1, comma 1, lett. p) del presente decreto, con cui viene determinata la soglia di materialità per i soggetti ammessi al suddetto regime premiale. Si prevede, infine, che in deroga a quanto indicato all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, gli effetti di *penalty protection* si producano a condizione che il processo di analisi adottato sia comunque idoneo a identificare le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei e l’eventuale ricorrenza dei Disallineamenti da Ibridi Rilevanti, sempreché la Documentazione soddisfi le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto.



Con riferimento agli Allegati al decreto, l'Allegato A contiene la disciplina della struttura della documentazione, con specifica indicazione delle informazioni che devono essere fornite in relazione al Gruppo Multinazionale, al soggetto passivo, alla descrizione dei processi e alle Transazioni Rilevanti.

Merita a tale riguardo precisare che quanto richiesto nell'Allegato A, punto 1.2, in ordine all'indicazione per ciascuna impresa dei rispettivi azionisti (e relativi dati), deve intendersi come riferito esclusivamente ai casi di azionariato ristretto, ossia ai casi in cui il numero dei soci non sia superiore a dieci.

L'Allegato B contiene le linee guida che devono essere seguite per operare l'accertamento dell'esistenza di un Disallineamento da Ibridi "Diretto" ed "Importato". L'Allegato C prevede una elencazione non esaustiva degli elementi di pericolosità rilevanti ai fini della sussistenza di un accordo strutturato. La valutazione circa l'esistenza di un accordo strutturato, dunque, deve essere condotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto, avendo riguardo agli elementi di pericolosità delineati nel Report OCSE 2015 alle raccomandazioni 10.1 e 10.2, nonché a quelli individuati nell'Allegato C del decreto (*i.e.* gli "Indici di Rischio").

### **Relazione tecnica**

Il provvedimento in oggetto dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 61: "*Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi*", del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in tema di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, il cui Titolo III contiene "Disposizioni per favorire la compliance in materia di disallineamenti da ibridi", in particolare, dando seguito al comma 2 dell'articolo 61, si dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per normare quanto contenuto nel comma 1, che, a sua volta ha introdotto il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, tutto ciò al fine di garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi.

L'**articolo 1** descrive i soggetti e l'oggetto del decreto in esame, tra le altre definizioni, risulta rilevante quella che riguarda la transazione rilevante multipla che, rispondendo ad una finalità di semplificazione degli adempimenti, attribuisce al contribuente la possibilità di descrivere, ai fini della documentazione, in modo unitario una serie di transazioni che condividono la medesima natura e producono i medesimi effetti fiscali.

La norma all'**articolo 2** prevede che la documentazione possa essere presentata da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia ovvero da un soggetto passivo designato, possibilità che, soprattutto nei casi di gruppi multinazionali, limita l'onere amministrativo derivante dalla predisposizione della documentazione suddetta.

L'**articolo 3** detta i presupposti per poter garantire ai soggetti passivi la produzione degli effetti premiali, una volta identificata l'esistenza di un disallineamento rilevante da ibridi,



diretti e importati, stabilendo che la documentazione, per poter essere considerata idonea, deve riportare quanto previsto all'allegato A, che individua le informazioni necessarie all'analisi del processo interno, mentre l'allegato B delinea la procedura che il soggetto passivo deve seguire al fine di riconoscere le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei.

All'**articolo 4** la norma in esame, entrando maggiormente nel dettaglio, chiarisce che la documentazione ha carattere annuale e deve essere presentata per ciascun periodo di imposta, dando evidenza alle operazioni suscettibili di generare disallineamenti. Si prevede, inoltre, che la documentazione deve essere predisposta separatamente per ogni soggetto passivo; anche nel caso specifico di un gruppo multinazionale è vero che la documentazione deve contenere informazioni relative al gruppo nel complesso, ma, esse andranno separate con riferimento ai singoli soggetti passivi, questa disposizione vale anche per la presentazione da parte del soggetto passivo designato.

In merito alla forma della documentazione (**articolo 5**), essa deve essere redatta in lingua italiana, e deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto passivo o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale. Quest'ultima deve essere apposta non oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta; si concedono, tuttavia, al contribuente ulteriori 90 giorni di tempo nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi tardivamente, inoltre, relativamente al periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 2023, il termine per la predisposizione della documentazione e dell'apposizione della firma con marca temporale coincide col termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Infine, si dispone che la documentazione debba avere formato elettronico, anche se l'esibizione cartacea non ne pregiudica l'efficacia, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all'attività di controllo.

Per il riconoscimento della *penalty protection*, l'**articolo 6** fissa in venti giorni lavorativi il termine indefettibile per la presentazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Nel caso insorgesse la necessità di acquisire informazioni supplementari per le finalità del controllo, si concedono al soggetto passivo ulteriori trenta giorni lavorativi. Viene, inoltre, previsto che l'Amministrazione finanziaria possa concedere un ulteriore periodo di tempo, fino ad un massimo di sessanta giorni, sempreché compatibile con i termini di controllo. In particolare, se l'accertamento verrà avviato nel periodo transitorio, il soggetto passivo non potrà consegnare la documentazione oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la sua predisposizione.

L'**articolo 7** dispone che, per avere efficacia, la documentazione predisposta dal soggetto passivo deve rispettare i requisiti del presente decreto, elencati agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9. Viene altresì specificato che l'efficacia non dipende dalla mancata indicazione di una specifica transazione rilevante, dando la possibilità al contribuente di scegliere quali transazioni inserire, individuandole come quelle foriere di disallineamenti da ibridi diretti. Con riferimento alla *penalty protection*, specifiche disposizioni riguardano i soggetti ammessi al



regime dell'adempimento collaborativo - di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 - per i quali gli effetti premiali si producono anche rispetto alle transazioni rilevanti o ai gruppi omogenei anche nel caso siano di valore inferiore alla soglia di materialità. Il comma 4 si sofferma sui disallineamenti importati, considerando idonea la documentazione a condizione che venga dimostrata l'esistenza di un processo interno di valutazione volto ad accertare la ricorrenza o meno di un disallineamento da ibridi rilevante.

La norma in esame, all'**articolo 8**, stabilisce che la documentazione produce effetti per il periodo di imposta a cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza dell'accertamento. D'altronde, nel caso in cui i contenuti siano non completi, non conformi, o non veritieri, essa non è considerata idonea al fine di un opportuno riscontro dei disallineamenti; tuttavia, se le omissioni o le inesattezze non risultino suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo, le stesse non costituiscono causa ostativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471. Il giudizio di idoneità della documentazione deve essere effettuato dagli addetti al controllo se la documentazione è consegnata in sede di accesso, ispezione e verifica. Il comma 5 specifica che l'Amministrazione non può utilizzare le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi differenti rispetto all'attività di controllo.

L'**articolo 9** dispone che la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del soggetto passivo che ha predisposto la documentazione deve essere effettuata tramite specifica indicazione contenuta nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento. Nel caso in cui i soggetti volessero presentare la documentazione relativa a più periodi di imposta, anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, sarebbe necessario effettuare la comunicazione con uno specifico modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione del presente decreto, si stabilisce che l'assenza o l'inidoneità della documentazione non possono essere considerate di per sé elementi a favore della sussistenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante (**articolo 10**).

La norma in esame, all'**articolo 11**, prevede che la documentazione relativa ad uno o più periodi di imposta anteriori al 29 dicembre 2023, risulta idonea se predisposta entro il termine del Periodo Transitorio (con data certa data dalla marca temporale), e, contemporaneamente, non sia stata contestata una violazione delle disposizioni di contrasto agli ibridi per le transazioni rilevanti o i gruppi omogenei, oppure non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di accertamento che insistono sulle medesime transazioni. D'altro canto, la stessa documentazione, se rispondente ai requisiti del presente decreto, potrà essere considerata idonea nel caso di accertamento avviato dall'Amministrazione.

L'**articolo 12** dispone che con la presentazione di una corretta e tempestiva documentazione, il soggetto passivo adempie agli obblighi di comunicazione e trasparenza, inclusi quelli per le operazioni rientranti nella pianificazione fiscale aggressiva di cui al punto 3.2, lettera d), n. iii) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio



2017. Gli stessi effetti sono riconosciuti alle operazioni di valore inferiore alla soglia di materialità, anche se, in questo caso, il soggetto può decidere se prevedere, nella sola mappa dei rischi fiscali, presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi ai disallineamenti da ibridi.

In assenza di un accordo con l’Agenzia delle entrate, l’**articolo 13** stabilisce che la soglia di materialità riguardo una transazione rilevante o un Gruppo Omogeneo, sarà determinata in misura pari a un quarto della soglia di materialità concordata ai sensi del punto 4.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 101573/2017 per le Transazioni Rilevanti e al valore della soglia medesima per i Gruppi Omogenei; tale soglia perderà efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell’accordo indicato all’articolo 1, comma 1, lett. p) del presente decreto con cui verrà determinata la soglia per i soggetti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo. Si prevede infine che, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, gli effetti di *penalty protection* si producano a condizione che il processo di analisi adottato sia comunque idoneo a identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei e che la documentazione risponda ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto.

**Dal punto di vista strettamente finanziario alle suddette misure non si ascrivono effetti, data la natura procedurale delle stesse.**

